

Legge regionale 27 novembre 2015, n. 24

Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 (Istituzione e disciplina del Consiglio regionale delle Autonomie locali).

(BURC n. 83 del 27 novembre 2015)

Art. 1

(Modifica art. 2)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della [legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1](#) (Istituzione e disciplina del Consiglio regionale delle Autonomie locali) la parola "trentacinque" è sostituita dalla parola "trentadue".

Art. 2

(Modifiche art. 3)

1. All'articolo 3 della [legge regionale n. 1/2007](#) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1, la parola "venticinque" è sostituita dalla parola "ventidue";
 - b) al comma 1, la lettera "i)" è sostituita dalla lettera "h)";
 - c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Per assicurare il principio di una adeguata e proporzionale rappresentanza territoriale-demografica delle cinque province, sulla base delle risultanze ufficiali dell'ultimo censimento e del numero dei comuni per provincia, i ventidue membri, di cui al comma 1, sono ripartiti in altrettanti collegi nel modo che segue:

 - a) otto al collegio corrispondente ai comuni della provincia di Cosenza;
 - b) sei al collegio corrispondente ai comuni della provincia di Reggio Calabria;
 - c) quattro al collegio corrispondente ai comuni della provincia di Catanzaro;
 - d) due al collegio corrispondente ai comuni della provincia di Crotona;
 - e) due al collegio corrispondente ai comuni della provincia di Vibo Valentia.";
 - d) la tabella di cui al comma 4 è così sostituita:

Provincia	Comuni non capoluoghi	Piccoli Comuni	Comuni montani	Comuni minoranze linguistiche	Presidenti Consigli comunali	Unioni di Comuni	Totali
CS	2	1	1	2	1	1	8
RC	3	1	1	1	//	//	6
CZ	2	1	//	//	//	1	4
KR	1	//	//	//	1	//	2
VV	1	//	1	//	//	//	2
Tot.	9	3	3	3	2	2	22

Art. 3

(Modifica art. 7)

1. Al comma 6 dell'articolo 7 della [legge regionale n. 1/2007](#), la parola "venticinque" è sostituita dalla parola "ventidue".

Art. 4

(Modifica art. 8)

1. Al comma 7 dell'articolo 8 della [legge regionale n. 1/2007](#), la lettera "i)" è sostituita dalla lettera "h)".

Art. 5

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non discendono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.